



COMUNE DI FIANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966
www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it
P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

Ordinanza n. 974	Anno 2021	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

Oggetto:	modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale su parte di Via Ottavio Borla, in data 06, 07 e 08 aprile 2021, per lavori di posa fibra ottica.
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Preso atto che la Società OPEN FIBER S.p.A., Corso Valdocco 22 Torino, per il tramite della ditta appaltatrice SIELTE S.p.A, Via Cerza 4 S. Gregorio di Catania (Ct), ha richiesto la modifica della viabilità ordinaria su parte di Via Ottavio Borla, nel tratto compreso tra il parcheggio sottostante il sagrato e fino alla confluenza della stessa via con Via Roma, in data 06, 07 e 08 aprile 2021, per lavori di posa di fibra ottica;

Richiamata integralmente l'Autorizzazione n. 54/2020 rilasciata in data 25.02.2020 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Preso atto che:

- l'impresa appaltatrice dei lavori è SIELTE S.p.A, Via Cerza 4 S. Gregorio di Catania (Ct)
- l'impresa esecutrice è la LAGEST s.r.l. Via dei Fontanili, 2 Mappano (To)
- il D.L. è l' Arch. Martin Alessandro;
- il CSE è il Geom. Grosso Elio;
- assistente dei lavori è il Sig. Giaccherio Massimiliano;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito:

- alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, divieto di sosta, su Via Ottavio Borla, nel tratto compreso tra il parcheggio sottostante il sagrato e fino alla confluenza della stessa via con Via Roma, in data 06, 07 e 08 aprile 2021, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

La regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e divieto di sosta, su Via Ottavio Borla, nel tratto compreso tra il parcheggio sottostante il sagrato e fino alla confluenza della stessa via con Via Roma, in data 06, 07 e 08 aprile 2021, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni e le misure urgenti attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Fiano da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio; l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea, sarà da collocarsi a cura della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

AVVERTE CHE

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n.241 si comunica che:

- L'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale di Fiano, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca MANTELLI;
- Ai sensi dell'art.37/3° comma C.d.S. si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità previste dall'art.74 del Regolamento C.d.S.

Fiano, li 02.04.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

(Commissario Gianluca MANTELLI)